I CHIARIMENTI DEL FISCO = Una risoluzione spiega il regime agevolato per l'acquisto di aree

# Registro soft se c'è il piano

Il prelievo scatta nella misura dell'1% quando è utilizzato uno strumento urbanistico

**9** abbattimento dell'imposta di registro all'1%, disposto per l'acquisto di «aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati» (articolo 33, comma 3 legge 388/2000) non compete per le aree la cui edificazione è subordinata, dagli strumenti urbanistici del Comune, alla stipulazione di un atto unilaterale d'obbligo. Atto che è fina-lizzato a ottenere l'approvazione, da parte del Comune, Il 27 dicembre di un «programma di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile con destinazione ad edilizia residenziale estensiva». Questo perché il programma «non è assimilabile ad uno strumento urbanistico». Questo è quanto stabilito dall'agenzia delle Entrate nel-la risoluzione n. 175/E del 22

L'atto d'obbligo con "sostanza" di strumento urbani**stico.** La risoluzione non è tanto importante per il caso pecuprincipio implicito e sotteso: concessa. dicendo che il programma di intervento esaminato, attuato ni e atti d'obbligo. La questiotramite atto unilaterale d'obbli- ne ha, alle spalle, le lacune go. «non è assimilabile ad uno del testo normativo che concestrumento urbanistico», la riso- de l'agevolazione dell'1%. luzione implicitamente affer- Nell'articolo 33, comma 3, ma che tutte le volte che, sep- della legge 388/2000, infatti, pure con atto d'obbligo, si po- si contempla il solo caso ne in essere la sostanza di uno dell'area soggetta «a piani ur-

## Servizi e Tlc: doppio binario per l'acconto Iva

Confermata la possibilità del doppio (sono ben 8.212.026 le posizioni attive al binario per l'acconto Iva dovuto dalle 30 giugno 2006). La novità di quest'anno (previsti dai decreti ministeriali n. 366 e dicembre), che il nuovo metodo dell'ac-

decreto legge sulla competitività per alcune aziende, esclude sia il metodo stoscade il termine rico che quello previsionale ma consente per il versamento

> fettivo a fianco del nuovo criterio di determinazione dell'acconto.

Acconto Iva. Come riportato sul Sole-24 Ore del 20 dicembre, martedì 27 dicembre scade il termine per il versamento dell'acconto Iva per il 2005 che interessa tutti i contribuenti titolari di partita Iva stori dei servizi di telecomunicazioni e le

grandi imprese che erogano servizi al pub- riguarda i contribuenti che prestano serviblico. La circolare n. 54 del 23 dicembre zi di telecomunicazione (Dm 366/2000) e te hanno versato Iva per un importo superioconvalida infatti quanto sostenuto dall'As- altri servizi pubblici (Dm 370/2000), i re a 2 milioni di euro, dal 2005 sono soggetsonime (si veda «Il Sole-24 Ore» del 17 quali devono rispettare una nuova modali- ti ad un pagamento dell'acconto Iva di fine tà di calcolo dell'acconto, prevista dal Dl anno pari al 97% della media dei versamen-35/2005, qualora nel 2004 abbiano effetconto, introdotto dal tuato un versamento Iva superiore a 2 milioni di euro. Per tutti gli altri contribuenti valgono le norme previste dall'articolo 6, comma 2 della legge 405/1999, che prevede tre diversi metodi alternativi di calcolo dell'imposta: storico, previsioai contribuenti di uti- nale, effettivo o analitico. L'importo, pelizzare il metodo ef- rò, non deve essere corrisposto da tutti i contribuenti. Esistono, infatti, alcuni soggetti che sono espressamente esonerati dal

Telecomunicazioni e altri servizi. I ge-

versamento, ed altri che trovandosi a credi-

to d'imposta non devono eseguire questo

370 del 2000) se nell'anno solare precedenti eseguiti per i tre trimestri dell'anno in corso. La circolare n. 54/E, che ha chiarito alcuni punti controversi per tali contribuenti, ha precisato che qualora nella liquidazione di uno dei tre trimestri sia emerso un'eccedenza a credito, l'acconto deve essere calcolato sull'imposta che si ottiene dopo aver diviso per tre l'ammontare complessivo dei versamenti relativi agli altri due trimestri. Inoltre, ha confermato la possibilità di ricorrere al metodo di calcolo effettivo, in quanto la nuova disposizione introdotta dal Dl 35/2005, non ha apportato alcuna deroga al comma 3-bis dell'articolo 6 della legge 405/1999 sull'acconto Iva. RENATO PORTALE

Nella fattispecie in esame, dato che il Programma si perfeziona tramite un mero atto d'obbligo unilaterale, è da escludersi che la procedura sia

al governo urbanistico del territorio; sua finalità è, invece, il mero esercizio dello ius aedificandi.

Il programma di intervento, pertanto, non presenta le medesime caratteristiche e gli stessi effetti di uno strumento urbanistico, come i piani regolatori particolareggiati e i piani di lottizzazione, e non può quindi considerarsi assimilabile

Del resto, i comproprietari dell'area edificabile, per porre in essere un piano particolareggiato a iniziativa privata, avrebbero potuto proporre una convenzione di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

In ragione di quanto sopra precisato, pertanto, la cessione dell'area edificabile soggetta a Programma di intervento, qualora non sia compresa nel campo di applicazione dell'Iva, sconterà l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'otto per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del due per cento e del dieci per mille previste dal relativo Testo unico, e allegata tariffa, approvato con Dpr 31 ottobre 1990, n. 347.

(Agenzia delle Entrate,

risoluzione n. 175/E)

liare che risolve quanto per il registro non può non essere non si prende in considerazio- tura che il convenzionamento

versamento autonomo.

Piani attuativi, convenzio-

ne che, per snellire la procedura di pianificazione, i veri e propri piani particolareggiati sono ormai ridotti al lumicino perché sostituiti spesso dalla stipula di più agili convenzioni tra Comune e soggetto at-

E non basta. Nella pianificazione più recente, la legislazio-

(attività contrattuale che vede tura unilaterale. parti attive il Comune, da un lato, e il costruttore, dall'altro) sia sostituito dai cosiddetti atti d'obbligo, e cioè da atti unila-terali (firmati quindi dal solo

solo, appunto, per la loro strut- urbanistici particolareggiati"

Ebbene, all'indomani della

... rientrano sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblilegge 388/2000, quando nella ca ... sia i piani urbanistici ad pratica si pose il problema iniziativa privata ... purché la quest'ultimo e dall'attuatore».

zione si nega giustamente l'agevolazione per l'area soggetta ad un atto d'obbligo che realizzi un "programma di intervento" «non ... assimilabile deve invece evincere che quando si giunge a un atto d'obbligo con gli stessi contenuti di

una convenzione, l'agevolazio-

ANGELO BUSANI

### notizie in breve

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### Istituiti tre codici tributo

■ Il modello F24 si arricchisce di altri numeri. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 177/E del 23 dicembre 2005, ha istituito il codice tributo 6786 e dovrà essere usato per indicare l'importo del credito d'imposta spettante per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese. Con un'altra risoluzione, la 178/E del 23 dicembre 2005, l'agenzia delle Entrate ha istituito altri due codici tributo: il 6787, denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate agli interessi di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143»; e il 6788, denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate ai canoni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143». (T.Mor.)

#### CALCOLO DEI CONTRIBUTI

#### Nuove regole da febbraio

■ Le nuove disposizioni sulla «nettizzazione dei contributi», previste dalla circolare 115/2005 dell'Inps, saranno obbligatorie da febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso istituto con il messaggio 41749 del 22 dicembre, che riporta anche le tabelle con le aliquote contributive aggiornate. L'Inps, nella stessa data, ha diffuso anche il messaggio 41744 sui distacchi superiori a cinque anni, mentre riportano la data di ieri i messaggi 41791 (inserimento di periodi sulla posizione assicurativa dei pensionati per amianto), 41883 (rilascio sperimentale del Fascicolo elettronico aziendale) e 41884(calcolo del conguaglio fiscale 2005 per le prestazioni temporanee).

#### CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

#### Commissioni «rappresentative»

■ È impossibile costituire una commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro in assenza delle componenti sindacali più rappresentative. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro, in risposta a un interpello del 22 dicembre, proposto dalla provincia di Udine, dopo il rifiuto, da parte di due rappresentanze sindacali, di designare i propri componenti alla commissione provinciale di certificazione dei contratti. Il ministero ha chiarito che il funzionamento della commissione può essere tale solo con la partecipazione di tutti i suoi membri. Altrimenti ne sarebbe leso il principio di rappresentatività e deriverebbero violazioni nelle fasi successive di delibera degli stessi procedimenti.

#### TASSA AUTOMOBILISTICA

#### Stop alle esenzioni «locali»

■ La tassa automobilistica non è un tributo proprio della Regione, dal momento che è stata attribuita alle Regioni, ma non rientra nella loro competenza legislativa residuale. A ribadire il punto è la Corte costituzionale, con la sentenza n. 455 depositata ieri. La pronuncia boccia alcune norme di una legge della Liguria (articoli 10, comma 1, e 11, legge 3/05) che introducono esenzioni non previste dalla norma statale.

#### INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI

#### Regioni in fuori gioco

■ Le Regioni non possono stabilire incompatibilità con le cariche parlamentari. La Consulta (sentenza n. 456 di ieri) ha bocciato una legge della Puglia (articolo 16, comma 1, secondo periodo, legge 20/04) che dispone, appunto, l'incompatibilità tra presidente di Comunità montana e parlamentare. La Regione «non ha alcuna competenza ad intervenire» in questa materia. Luce verde, invece, sull'incompatibilità tra presidente di Comunità e sindaco o consigliere regionale.

#### **ISTRUZIONE**

#### Procedure per le iscrizioni 2006

■ Diramata la circolare n. 93, da parte del Miur, che detta le istruzioni per presentare le domande di iscrizione per le scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2006-2007, fissando il termine di scadenza di presentazione delle domande al 25 gennaio. I bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi dell'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, mentre, alla scuola primaria, quelli che compiranno i sei anni di età entro il

dell'area non formalmente sog- relativa convenzione, delibera- ad uno strumento urbanistigetta a piano particolareggiato, ta dal Comune, sia firmata da co», dalla stessa risoluzione si costruttore e a cui il Comune, ma "solo" a convenzionamense vi partecipa, vi prende parte to, le Finanze non poterono solo per mera presa d'atto) che equiparare i due casi. Nelche hanno contenuto identico la circolare n. 9 del 30 gennaio strumento urbanistico, l'agevo- banistici particolareggiati, co- ne regionale e i piani regolato- a quello delle convenzioni bila- 2002, venne infatti precisato stessa sostanza delle conven- ne non si nega. lazione dell'1% di imposta di munque denominati», mentre ri generali consentono addirit- terali, dalle quali differiscono che «sotto l'accezione "piani zioni. Se quindi con tale risolu-

Oggi lo stesso problema si pone dunque con gli atti unilaterali d'obbligo che abbiano la

Lavoro / Negati i benefici agli «intermittenti»

Il datore

## In cantiere con il visto

▼1 ministero del Lavoro ribadi- certificazione della regolarità contrisce il proprio orientamento butiva per le imprese di altri settori sull'assenza dell'obbligo, per che lavorano in un cantiere edile le imprese edili senza dipendenti, (idraulici, elettricisti eccetera). A del documento di regolarità contributiva (Durc).

**Contributi** / II «Durc» si estende

Nello stesso tempo amplia il campo di applicazione della certificazionendo al settore edile, operano nei cantieri edili.

È quanto previsto nella nota di to 494/1996, interpello, protocollo 3144, del 22 indipendente-dicembre della direzione generale mente dal setdell'Ispezione in risposta ad alcuni tore di inquaquesiti posti dalla Confederazione dramento. dell'artigianato e della piccola e me- Il documendia industria di Pistoia.

Il Ministero ha premesso che, in tà contributilinea generale, tutte le imprese che va sarà rilaeseguono lavori in edilizia, privati o sciato dall'Inps e dall'Inail; nel caso pubblici, sono tenute a certificare la di appalti pubblici il Durc potrà esseregolarità contributiva (per le azien- re rilasciato un documento unico da de che applicano i contratti collettivi uno degli Istituti che hanno stipulato di categoria sono compresi anche gli accantonamenti alle Casse edili).

Quindi ha confermato quanto vo 210/2002. espresso con la nota del 5 dicembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 dicembre) e ha precisato che il richiamo alle «imprese esecutrici» (articolo 3, comma 8, lettera b-ter, del decreto legislativo 494/1996) riguarti non sussiste l'obbligo del Durc. Il secondo quesito è relativo alla

questo proposito, il Ministero ritiene che, relativamente ai lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili (elencati nell'allegato I al ne alle aziende che, pur non apparte- decreto legislativo 494/1996) l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva dall'articolo 3 del decre-

Le imprese non edili

to di regolari-

una convenzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislati-

È ovvio che anche per queste imprese, come per quelle edili, vale il principio dell'esonero dal Durc quando siano prive di dipendenti.

Infine, il Ministero ha confermato il contenuto delle circolari sottoscritda soltanto quelle che hanno lavora- te da Inps e Inail e dalla Cassa edile, tori subordinati. Pertanto, nei con- con le quali è stato concordato di fronti delle imprese senza dipenden- conferire al Durc una validità mensile, decorrente dalla data di rilascio. LUIGI CAIAZZA

## Contratto a chiamata senza sconti

non ha diritto alle agevolazio- da artigiana. ni contributive previste per i Il ministero del Welfare, pe-

ne. Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la nota del 22 dicembre 2005, prosono obbligate tocollo 3147 in rinon ha diritto sposta a un'istanza di interpello avanza-ta da un'associazio-ad agevolazioni plicabile nei soli casi in qui sia agregazioni ta da un'associazione di categoria.

agevolazioni nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salasunzioni, tuttavia, per essere agevolate non devono essere effettuate in sostituzione di lavoimprese licenziati o sospesi per qualsiasi causa. Il beneficio è pari a una riduzione del 50% dei contributi posti a carico dei datori di lavoro per un periodo

azienda che assume se l'assunzione avviene nelle un lavoratore con aree del Mezzogiorno oppure contratto a chiamata se il datore di lavoro è un'azien-

disoccupati di lunga durata rò, ha fatto negato che il "bo-(legge 407/1990); inoltre, se il nus" possa essere fruire da parlavoratore nei periodi di non te delle aziende che utilizzano lavoro fruisce dell'indennità di il lavoro a chiamata a tempo disponibilità non ha diritto indeterminato (articolo 33 del all'indennità di disoccupazio- decreto legislativo 276/2003). Ogni ipotesi agevola-

tiva — spiega il Lavoro — riveste carattere di eccezionalità e «in linea di massima, sembrerebbe apin cui sia espressa-

mente richiamata» La legge 407/1990 prevede La nota spiega che il decreto legislativo 276/2003, quando inagevolativa di tipo contributivo. la richiama esplicitamente come avviene per la somministrazione (articolo 25, comma riale da uguale periodo. Le as- 1), l'apprendistato (articolo 53,

mento (articolo 59, comma 4). Tuttavia, la posizione del ratori dipendenti dalle stesse Welfare sembra in contrasto con la circolare 4/2005 la quale, illustrando la disciplina con- na i benefici al richiamo conteprevidenziali non espressamen- determinato di un lavoratore di- te ai periodi non lavorati.

#### LE CARATTERISTICHE

■ Flessibilità. Nel contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) un lavoratore si pone a disposizione del datore per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

L'ambito di applicazione. Il contratto a chiamata può essere stipulato con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi). Indipendentemente dal tipo di attività, può essere stipulato con lavoratori con meno di 25 o più di 45 anni, anche pensionati, e per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati

**Retribuzione**. Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all'attività svolta. Per i periodi di inattività, nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile divisibile per quote orarie

subordinato, per quanto compatende prevedere una disciplina tibile». Pertanto, secondo questa circolare non era necessario richiamare espressamente la

norma agevolativa. Inoltre, va rilevato che la legge 407/1990 si "limita" a stabilicomma 3) e il contratto di inseri- re i requisiti soggettivi dei lavoratori e quelli contrattuali, in presenza dei quali scattano gli incentivi alle aziende che li assumono. Insomma, non suborditrattuale, ha fatto presente che nuto in leggi successive. D'al-«per gli altri istituti normativi e tronde, l'assunzione a tempo indi 36 mesi. Il beneficio è totale te citati dal decreto legislativo, soccupato da almeno 24 mesi,

opera la disciplina del lavoro seppure con prestazioni intermittenti, consegue un obiettivo occupazionale.

Quanto all'indennità di disoccupazione per i periodi di non lavoro essa risulta, per il Welfare, incompatibile con l'indennità di disponibilità. Questo caso non era stato preso in considerazione dalla circolare 4/2005, secondo cui per i lavoratori a chiamata trova applicazione, in via generale, l'indennità di disoccupazione, ove ne ricorrano i requisiti (ridotti o ordinari), limitatamen-

ENZO DE FUSCO

### CORTE COSTITUZIONALE

## Usura, il giudice recupera spazio

#### Spetta al magistrato decidere se sospendere gli espropri contro le vittime

ROMA ■ Tocca al giudice e non sé, l'accesso al beneficio. al prefetto decidere se sospendere sequestri o espropri avviati dai creditori nei confronti delle vittime dell'usura. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la assegna al prefetto la facoltà di sentenza n. 457 (depositata ieri).

La pronuncia ha dichiarato incostituzionale una norma della legge che ha istituito il fondo di solidarietà per le vittime di questo reato (vale a dire l'articolo 20, comma 7 della legge 44/99), dove prevede che la sospensione del processo esecutivo è subordinata al parere «favorevole» del

Il provvedimento blocca la misura esecutiva per 300 giorni ed è un'agevolazione riconosciuta alle vittime dell'usura che chiedono di ricevere gli aiuti finanziari previsti dalla stessa legge 44. La sospensione «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale». Una volta che il rappresentate del Governo ha dato luce verde, il giudice si trova, quindi, nella condizione di dover adottare il provvedimento senza poter esercitare nessun tipo di controllo. All'inverso, il parere negativo del prefetto impedisce, di per

la Consulta, viola, però, l'indi-

funzione giurisdizionale, poiché

decidere su istanze di sospensio-

Questo meccanismo, secondo me dell'usura. Ma questo è un pendenza e l'autonomia della spetta «in via esclusiva all'autorità giudiziaria».

La Corte costituzionale risolne dei processi esecutivi, pro- ve l'illegittimità della norma, nale. La Consulta considera que-

### «Tfr» degli statali non di ruolo con le regole dell'eredità

7 • indennità di fine rapporto segue la disciplina generale sull'eredità anche per i dipendenti statali non di ruolo. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 458 (di ieri), che ha bocciato una vecchia norma (l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 207/47). In base a questa disposizione, alla morte del dipendente statale non di ruolo, l'indennità va solo alle persone indicate dalla stessa, ponendo in essere un regime speciale rispetto alle leggi di successione. I giudici spiegano che in questo modo si crea una «disparità di trattamento» tra i dipendenti statali non di ruolo, quelli di ruolo e i dipendenti privati. Mentre «gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto» hanno «natura di retribuzione differita a fini previdenziali». Di conseguenza tali indennità devono «ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte» e devono «devolversi agli eredi secondo le regole successorie». Una soluzione obbligata, anche alla luce della «connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di

mossi nei confronti delle vitti- abrogando la parola «favorevole» dall'enunciato: di conseguenpotere giurisdizionale, dato che za, la sospensione del processo incide sul processo, e quindi esecutivo, d'ora in poi, avrà effetto a seguito del parere del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribusto intervento sufficiente a restituire alla funzione del prefetto un carattere «propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura, giurisdizionale e non amministrativa, del provvedimento». Mentre il potere di decidere sull'esistenza dei presupposti per la sospensione del

> ed esclusivo titolare». D'ora in poi, dunque, il parere del prefetto non sarà più vin-

è, in base ai principi, il naturale

A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il tribunale di Lecce il 25 gennaio 2005, nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare, promosso da una banca nei confronti di una persona indebitata, che nel frattempo aveva chiesto di poter accedere al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

processo esecutivo, «torna a essere attribuito al giudice, che ne

colante, ma solo consultivo.

## ritocchi al ribasso sui mutui accesi

settembre) la soglia oltre la quale i tassi fissi per i mutui vengono considerati usurari. Il nuovo livello, fissato a trimestri, dalla Banca d'Italia (e che viene calcolato aumentando del 50% i tassi di interesse medi rilevati sul mercato), è fissato al 4,97% e al 3,85%, rispettivamente per i mutui a tasso fisso e per quelli a tasso variabile accesi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2006. Nella precedente rilevazione i tassi medi erano stati indicati rispettivamente al 5,00% e al 3,82 per cento.

ne sulla «Gazzetta Ufficiale» Per non essere definiti usurari i tassi non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento: le soglie massime sono dunque fissate per legge rispettivamente al 7,455%

Come risulta dalla tabella riportata a fianco, i parametri presi in considerazione si differenziano tra le soglie per le aperture di credito in conto corrente, per anticipi e sconti commerciali alle imprese, per il factoring, per i crediti personali, per anticipi e sconti commerciali agli intermediari, per i prestiti contro cessione del quinto, per il leasing e per il credito finalizzato all'acquisto rateale.

della metà. Inoltre, non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media, si ragguaglia a 0,70 punti

## Per i tassi-soglia fino a marzo 2006

Scende al 7,455% (dal 7,50% di fine

stero dell'Economia, in corso di pubblicazio-

L'indicazione arriva dai dati rilevati da

Bankitalia e contenuti nel decreto del mini-

e al 5,775 per cento.

Come previsto dalla legge 108/1996, i tassi rilevati sono dunque stati aumentati G.D.DO. percentuali.

#### I valori di riferimento I tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura Categorie di operazioni (\*)

Tassi Tassi Classi di importo Tasso trimestre rilevato (in unità di euro) (\*) precedente Aperture di credito Fino a 5.000 12,58 18,87 12,34 in conto corrente Oltre 5.000 9,38 9,47 14,07 Anticipi, sconti commerciali Fino a 5.000 6,7 10,05 7,08 e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche Oltre 5.000 5,63 8,445 5,84 Fino a 50.000 5,67 8,505 6,18 Oltre 50.000 5,05 7,575 5,34 Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie 9,81 14,715 10 effettuati dalle banche Anticipi, sconti commerciali Fino a 5.000 17,48 26,22 18,85 crediti personali e altri finanziamenti effettuati Oltre 5.000 12,66 18,99 13,72 dagli intermediari non bancari Prestiti contro cessione Fino a 5.000 20,35 30,525 20,23 del quinto dello stipendio Oltre 5.000 11,16 16,74 11,85 Fino a 5.000 11,82 17,73 13,05 Leasing Oltre 5.000 fino a 25.000 8,29 12,435 8,94 10,59 7,56 Oltre 25.000 fino a 50.000 7,06 Oltre 50.000 5,24 7,86 5,6 Credito finalizzato Fino a 1.500 24,84 16,77 16,56 all'acquisto rateale Oltre 1.500 fino a 5.000 16,04 15,75 23,625 Oltre 5.000 10,32 15,48 10,84 7,455 5,47 A tasso fisso 4,97 Mutui con garanzia reale: A tasso variabile 3,85 5,775 3,87

(\*) Come previsto dalla legge 108/96 i tassi rilevati sono stati aumentati della metà; inoltre, non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media, si ragguaglia a 0,70 punti percentuali Fonte: Banca d'Italia